

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche
(Recepimento direttiva 2006/123/CE)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Fonti normative
- Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

- Articolo 4 - Classificazione delle aree mercatali
- Articolo 5 – Tipologie di mercato
- Articolo 6 – Articolazioni merceologiche
- Articolo 7 - Istituzione di nuove aree mercatali
- Articolo 8 – Modificazioni delle aree mercatali
- Articolo 9 – Esercizio delle funzioni amministrative relative ai mercati variamente denominati
Affidamento in gestione dei procedimenti di assegnazione e delle attività svolte nelle aree mercatali

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

- Articolo 10 - Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati.
- Articolo 11 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione.
- Articolo 12 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione - Disponibilità dei posteggi.
- Articolo 13 - Modalità di registrazione e di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.
- Articolo 14 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione
- Articolo 15 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

- Articolo 16 - Scambio dei posteggi
- Articolo 17 - Migliorie
- Articolo 18 - Ampliamento dei posteggi
- Articolo 19 – Aggiunte o modifiche del settore merceologico
- Articolo 20 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Articolo 21 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
- Articolo 22 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti trasferimenti, riorganizzazione e restituzione dei mercati

CAPO III - AREE SPECIALI

- Articolo 23 - Aree assegnate ai produttori e imprenditori agricoli e criteri per l'assegnazione
- Articolo 24 – Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione.
- Articolo 25 – Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti
- Articolo 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.
- Articolo 27 - Aree destinate agli operatori turnanti e criteri per l'utilizzo dei posteggi

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

- Articolo 28 – Tariffe, tasse e tributi comunali

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

- Articolo 29 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Articolo 30 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B
- Articolo 31 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

Articolo 32 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B
Articolo 33 - Procedimento per la concessione di miglioria e/o ampliamento
Articolo 34 - Cambi di residenza
Articolo 35 - Decadenza, revoca o sospensione delle autorizzazioni e concessioni

TITOLO V - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 36 - Orari
Articolo 37 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali
Articolo 38 - Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 39 - Attrezzature di vendita
Articolo 40 - Norme igienico sanitarie
Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 42 - Divieti
Articolo 43 - Obblighi
Articolo 44 - Furti danneggiamenti ed incendi
Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 46- Impianti elettrici
Articolo 47 - Servizi igienici

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 48 - Pulizia delle aree mercatali
Articolo 49 - Spazi pubblicitari
Articolo 50 - Gestione ed Istituzione di servizi complementari alla vendita

TITOLO VII – AREE EXTRAMERCATALI

Articolo 51 - Area a posteggi singoli o gruppi di posteggi.
Articolo 52- Aree di sosta prolungata.
Articolo 53- Commercio in forma itinerante.
Articolo 54- Autorizzazione temporanee presso area cimiteriale

TITOLO VIII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 55 - Forme di rappresentanza degli operatori
Articolo 56 - Vigilanza
Articolo 57 - Sanzioni

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58- Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento, emanato ai sensi del Tit. III, Capo I, punto 7) della DGR n. 32-2642 del 2 aprile 2001, le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uso attrezzate.

2. L'attività di vendita può essere svolta dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea e dagli imprenditori agricoli che abbiano presentato dichiarazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

Per gli espositori e gli artigiani possono essere riservati posti sui mercati al fine di consentire l'esercizio conforme alla loro particolare attività.

Articolo 2 - Fonti normative

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
- Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo 2000;
- Delibera della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- Decreto Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007;
- Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 08.04.2002 "Riprogrammazione del settore commercio su aree pubbliche";
- Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 114 del 17.05.2002);
- Decreto Legislativo n° 206 del 06.09.2005 – Codice del consumo - (a norma dell'art. 7 della Legge 29 Luglio 2003 n° 229);
- Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.07);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 18-10251 del 9 dicembre 2008 (Approvazione piano di iniziative in favore della filiera corta);
- L.R. n. 30 del 4 dicembre 2009, art. 35 "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 28" e successive indicazioni a cura della Giunta Regionale;
- T.U.E.L. N. 267 del 18 agosto 2000;
- Delibera della Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. "Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"
- Delibera della Giunta Regionale n. 17-2384 del 9 novembre 2015, n. 6/R Regolamento regionale recante "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)".
- Delibera della Giunta Regionale n.25-3970 del 26/09/2016 "commercio su area pubblica. Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente Linee applicative dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese – V.A.R.A."

Articolo 3- Definizioni

1. **AREA MERCATALE:** è l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.

2. **POSTEGGIO ATTREZZATO:** è la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, dotato di impianti di supporto all'attività di vendita, quali allacciamenti alle reti elettrica e idrica.
3. **AUTORIZZAZIONE DI TIPO "A"** è l'autorizzazione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio assegnato in concessione, nonché la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati in ambito regionale.
4. **AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"** è l'autorizzazione, ovvero scia, per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale. Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
5. **CONCESSIONE DI POSTEGGIO** è il provvedimento di assegnazione dodecennale di posteggio presso l'area mercatale, a seguito di bando.
6. **MIGLIORIA:** è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale, al fine di migliorare la propria posizione
7. **SCAMBIO:** di posteggio è la possibilità di scambiare consensualmente il proprio posteggio con altro sulla medesima area mercatale.

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 4 - Classificazione delle aree

1. Il Comune di Rivalta di Torino, così come identificato dall'art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla RETE SECONDARIA, e definito comune INTERMEDIO.
2. Le aree mercatali sono quelle classificate ed individuate nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 08.04.2002 "Riprogrammazione del settore commercio su aree pubbliche (art. 28 del D.lgs 31 marzo 1998 n° 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n° 28" che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica (allegato 1), come di seguito riepilogate:

LOCALIZZAZIONE AREE MERCATALI

DENOMINAZIONE	AREA DI SVOLGIMENTO	GIORNO	N°POSTEGGI (§)
CAPOLUOGO	PIAZZA GERBIDI	MARTEDI'	67
TETTI FRANCESI	VIA MATTEI	MARTEDI'	41
PASTA	VIA TORINO	SABATO	16

(§) posto battitore [presente nei mercati Capoluogo e Tetti Francesi]

Articolo 5 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e degli artt. 3 e 4 degli Indirizzi Regionali (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 626-3799 del 01/03/2000), si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile
- Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei
- Aree riservate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
- Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 6 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori:

- a) alimentari;
- b) extralimentare abbigliamento;
- c) extralimentare non abbigliamento;
- d) produttori agricoli;
- e) espositori e artigiani

2. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui al comma precedente, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.

Articolo 7 - Istituzione di nuove aree mercatali

1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nella "Riprogrammazione del settore commercio su area pubblica" di cui alla deliberazione del C.C. n° 34 del 08.04.2002, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 8 - Modificazioni delle aree mercatali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione dei rappresentanti degli operatori del mercato, oggetto di intervento interessato (Commissione di Mercato, di cui al successivo articolo 52), e l'Amministrazione comunale, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi:

- a) soppressioni;
- b) trasferimenti definitivi;
- c) ampliamenti dell'area complessiva;
- d) modifiche delle aree merceologiche;
- e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.

2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dell'area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale, previo parere dei rappresentanti del Mercato interessato, delibera le modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria.

Articolo 9 – Esercizio delle funzioni amministrative relative ai mercati e alle fiere variamente denominate - Affidamento in gestione dei procedimenti di assegnazione e delle attività svolte nelle aree mercatali.

1. Il comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea a soggetti privati, singoli o associati, regolarmente costituiti, la gestione dei procedimenti di assegnazione dei posteggi.

2. I soggetti privati affidatari devono possedere i seguenti requisiti:

- sedi operative idonee;
- beni strumentali e tecnologie adeguate alla gestione dei procedimenti;
- personale con competenze giuridiche e comprovata esperienza, o adeguata formazione, nell'utilizzo delle tecnologie e nella gestione delle pratiche amministrative;
- approfondita conoscenza della normativa del commercio su area pubblica e, in particolare, dei procedimenti per l'assegnazione dei posteggi sui mercati, delle norme sul procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e di sportello unico prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);

- procedure interne adeguate per svolgere le attività amministrative.
- 3. I soggetti privati affidatari esercitano le suddette attività amministrative secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.
- 4. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 10 - Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati.

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata dodecennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi.
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto al successivo articolo 23.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione dodecennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:
 - 1) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;
 - 1.1) a chi ha un'anzianità di iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;
 - 1.2) a chi ha un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;
 - 1.3) a chi ha un'anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;
 - 2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, un punteggio pari a quaranta punti.
5. Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.
6. Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC), attribuisce il punteggio di tre punti.
7. A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta.
8. Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.

Decorsa la fase transitoria di cui all'art. 15, comma 7, del regolamento 6/R, nello stesso mercato lo stesso soggetto giuridico, può essere titolare o possessore, sia a titolo di concessione dodecennale che a titolo di spunta:

 - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato (o fiera) fino a cento posteggi;

b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato (o fiera) con oltre cento posteggi;

Articolo 11 – Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione.

1. In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta per il quale é attribuito un punteggio pari a cinque punti a coloro che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni:
 - 1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;
 - 2) offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, attraverso la promozione di tali prodotti;
 - 3) partecipazione alla formazione continua in riferimento ai percorsi formativi di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 28/1999 o ad analoghi percorsi formativi previsti dalle normative delle altre regioni in materia di commercio;
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, per il quale é attribuito un punteggio pari a tre punti a coloro che si impegnano a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari particolari e congiuntamente o alternativamente supplementari;
 - c) criterio correlato all'adesione a progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, per il quale é attribuito un punteggio pari a due punti a coloro che garantiscono una compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto e congiuntamente o alternativamente utilizzano automezzi a basso impatto ambientale;
2. L'operatore si impegna ad esercitare l'attività secondo le modalità indicate al comma 1 ai fini delle priorità di assegnazione dei posteggi, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune.
3. Con riferimento al criterio di cui al comma 1, lettera c) i comuni individuano, nel rispetto dei criteri e dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999, le caratteristiche dell'area mercatale di riferimento per le procedure di bando.
4. A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), numero 1.

Articolo 12 – Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione - Disponibilità dei posteggi.

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5.
2. L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale “spunta” sul posteggio medesimo o sul mercato.
3. Prima della pubblicazione del bando previsto, per il rilascio di autorizzazioni di tipologia A, il Comune dà corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e l'emanazione del bando successivo, con le modalità previste dall'art. 17.

Articolo 13 - Modalità di registrazione e di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta, qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio entro l'orario stabilito dall' art. 33 e con le modalità stabilite dall'art. 14.
2. La registrazione e l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti formalmente incaricati dal Comune.
3. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato (o nella fiera), si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
4. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, del Regolamento regionale n. 6/R/2015, ovvero art. 12, comma 4, lettera a), punto 1. del presente regolamento.
5. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta".
6. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
7. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli del settore merceologico di cui al precedente articolo 6 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
8. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
9. Non è considerata valida la presenza, ai fini della formazione della graduatoria, degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita previsto dall'art. 34.
10. Lo spuntista deve occupare l'area assegnata entro 15 minuti dall'assegnazione, trascorso tale termine senza che avvenga l'occupazione, il posteggio verrà considerato disponibile e non verrà conteggiata la presenza.

Articolo 14 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita il titolare deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione commerciale e della concessione di posteggio.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento delle tariffe, tasse e tributi comunali di occupazione dello stesso, di cui al successivo art. 25.
3. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al successivo articolo 17, ed il posteggio è considerato libero per l'assegnazione in spunta di cui all'art.13 comma 1, qualora lo stesso non abbia occupato il proprio posteggio e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di inizio dell'attività di vendita, come previsto dall'art. 33.
4. E' altresì considerato assente anche l'operatore concessionario del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Articolo 15 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nei limiti e con le modalità di cui alle indicazioni attuative dei criteri della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642, Capitolo I, punto 4:
 - a) da familiari coadiutori o da dipendenti, muniti dell'apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente, la cui veridicità sarà controllata dal Comune.
 - b) da "altri incaricati" (non familiari o dipendenti), purché soltanto per "casi eccezionali e periodi di tempo limitati": il verificarsi di una malattia imprevista con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa e alla sua fase acuta; l'ipotesi di un incidente nell'immediatezza del suo verificarsi; od altri gravi casi imprevisti valutabili di volta in volta dal Comune.
2. In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:
 - l'originale del titolo

- l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali del titolare
- nel caso in cui il sostituto non è dipendente o familiare coadiutore, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente una semplice dichiarazione che, non autenticata, deve essere accompagnata, dalla copia del documento del delegante).

3. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo dell'esercizio dell'attività (occupazione dei posteggi in concessione dodecennale, occupazione a titolo precario, cioè spunta, partecipazione alle fiere, esercizio dell'attività in forma itinerante e nelle altre tipologie di mercato previste dall'art. 5.

4. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni dell'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti. Ciò sta a significare, in particolare, che l'agricoltore può essere sostituito soltanto da dipendenti o familiari coadiutori, che come tali operano a nome e per conto del titolare. E' fatta salva la possibilità di sostituzione di parte di altro delegato, soltanto per casi eccezionali, secondo quanto specificato dal precedente punto b).

5. I nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Comune.

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Articolo 16 - Scambio dei posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.

2. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente articolo 8 lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.

3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti di tariffe, tasse e tributi comunali, nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.

La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

5. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 4, non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Nei casi di scambio di posteggio, il termine iniziale ed il termine finale della concessione dodecennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

7. Qualora, a causa dello scambio di posteggio, vengano a trovarsi due posteggi attigui il cui titolare sia la stessa persona fisica o giuridica non sarà possibile unire i due posteggi, ma fra un posteggio e l'altro si dovrà sempre mantenere lo spazio di fuga.

Articolo 17- Migliorie

1. Il Comune può procedere all'esame delle istanze di migliororia secondo le modalità disposte dalla DGR n. 32-2642 e successive modificazioni, in sintonia con il punto 5. dell'art. 10, nonché dalla DGR n. 17-2384 del 9/11/15.

2. I soggetti interessati, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibili nell'ambito dello stesso mercato e della propria specializzazione merceologica.

3. Gli spostamenti di posteggio per migliororia sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:

- maggiore anzianità di concessione

- maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente attestata dall'iscrizione nel registro imprese o nel registro esercenti attività.

- maggiore anzianità dell'autorizzazione.

Articolo 18 – Ampliamento dei posteggi

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente punto, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti di tariffe, tasse e tributi comunali e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.
4. Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 5% della superficie del posteggio.
5. Gli ampliamenti di lieve entità sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi, non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti, non comportino problemi di traffico e di viabilità, non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato, garantiscano spazi sufficienti per il transito dei pedoni e comunque nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica.
6. Le procedure per il rilascio degli ampliamenti di posteggi è disciplinato dall'art. 30 del presente regolamento.

Articolo 19 - Aggiunte o modifiche del settore merceologico.

1. E' concessa la variazione merceologica di un posteggio, nel rispetto dei vincoli declinati nell'art. 6.
2. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a istanza al Comune competente per territorio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A
3. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28, comma 15, del D.lgs n. 114/98 e ribadita al Titolo III, Capo I, punto 4), della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Articolo 20 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi, oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, secondo le norme fissate dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 114/98.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta al Settore Comunale competente.
3. In caso di istituzione di mercati stagionali, il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
4. Non sono computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
 - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali richiami per servizio militare obblighi elettorali.
5. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri 6 mesi.
6. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'Ufficio Comunale competente prima del loro verificarsi e debitamente documentate.

7. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione postuma, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.

8. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

9. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.

10. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.

11. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

12. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata documentazione relativa al calcolo I.S.E.E.-

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale.

Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione.

Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.

13. Le concessioni possono essere revocate, unitamente all'autorizzazione, a seguito mancata regolarizzazione degli adempimenti previsti per la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), ai sensi del Capo II della D.G.R. 20-280 del 26/7/10 e s.m.i.

14. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato e sentiti i diretti interessati.

Articolo 21 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati hanno una durata di dodici anni, come previsto dal precedente art. 12, ai sensi D.G.R. 9/11/15, n. 17-2384 "Regolamento regionale n. 6/R".

2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlata autorizzazione commerciale.

Articolo 22 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione dei mercati.

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.

2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, sentita la Commissione di Mercato interessata, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi.

Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.

3. Nelle ipotesi di riorganizzazione del mercato, di cui ai precedenti articoli, si ribadisce che la riassegnazione dei posteggi avviene previa consultazione della Commissione del Mercato interessato ed in base all'accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico.

In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità risultante dalla concessione di posteggio originaria;

b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione

Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

5. Qualora sull'area mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione, vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal Settore attività economiche e di servizio nonché dalla Commissione di Mercato, per valutare eventuali esigenze dettate dallo stato di inabilità.

CAPO III - AREE SPECIALI

Articolo 23 - Aree riservate ai produttori e imprenditori agricoli e criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al competente ufficio comunale del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare, in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, in aree espressamente riservate, devono partecipare ad appositi bandi comunali, così come disposto dalla D.G.R. 9 novembre 2015 n. 17-2384 (Regolamento 6/R) per l'assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi eventualmente disponibili.

4. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) punti venticinque sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;

b) punti venti sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;

c) all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:

I. punti dieci all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;

II. punti sei all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

III. punti quattro all'azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

IV. punti due all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

d) punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma

2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

e) in sede di prima applicazione punti quaranta sono attribuiti al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, in relazione all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione stessa;

f) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e), da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999;

g) il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC attribuisce il punteggio di tre punti.

5. A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
6. Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione, è pari a centodieci punti.
7. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al comma 1, lettera c). si considerano:
 - a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
 - b) comuni di montagna i comuni compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del Piemonte vigente.
8. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola nelle forme stabilite dalla legge.
9. La concessione dodecennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

Art. 24 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione.

1. In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e) del Regolamento 6/R, ovvero art. 23, comma 3 del presente regolamento .

Art. 25 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, del Regolamento 6/R, ovvero art. 23, comma 3 del presente regolamento .

2. L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato".

Art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

1. I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.

2. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita, specifica, graduatoria.

3. Le aree riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

4. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.

5. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

In particolare per ciascun prodotto dovranno essere esposti in modo chiaro e ben visibile:

- l'indicazione del prezzo

- l'indicazione dei dati dell'azienda agricola (ragione sociale, indirizzo, comune)

- autocertificazione della produzione propria

- indicazione degli eventuali prodotti acquistati (che secondo la normativa nazionale devono essere appartenenti allo stesso comparto merceologico) con l'indicazione del fornitore

Articolo 27 - Aree destinate agli operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

1. Presso le aree mercatali CAPOLUOGO e TETTI FRANCESI sono individuate aree destinate all'esercizio dell'attività di vendita degli operatori turnanti.

2. Gli operatori turnanti esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti.

3. L'ordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto su apposito atto, costituisce parte integrante dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.

4. L'ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

5. L'assegnazione in concessione dodecennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali, con le modalità stabilite del presente regolamento, per gli operatori commerciali.

6. I posteggi a turno, non occupati entro l'orario indicato all'articolo 33 del presente regolamento, sono assegnati giornalmente in spunta.

7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora, fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono, illustrare ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.

8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ridotto percentualmente in base al numero delle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo l'ordine di turnazione.

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Articolo 28 - Tariffe, tasse e tributi comunali

1. E' istituita la tariffa di occupazione del posteggio attrezzato, per il servizio mercati.
La tariffa non è comprensiva degli eventuali danni causati da negligenza e/o utilizzo non corretto delle attrezzature del posteggio e di ogni altro costo relativo a servizi aggiuntivi. In tali casi l'Amministrazione si rivarrà sul responsabile del danno.
2. Con specifici atti esecutivi della Giunta Comunale è determinata l'entità della tariffa, in relazione ad ogni singolo mercato ed alla fornitura erogata (energia elettrica e acqua), nonché le modalità di pagamento.
3. Oltre alla tariffa di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (1° semestre entro il 31/01, 2° semestre entro il 31/07) e la tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il mancato pagamento della tariffa e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, dovuti per l'anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento della tariffa di occupazione del posteggio attrezzato, della TOSAP e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
6. La tariffa di occupazione di posteggio attrezzato è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 20 e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio attrezzato a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere la tariffa di che trattasi, secondo la tipologia del posteggio occupato, direttamente al personale addetto.
8. La tariffa giornaliera degli spuntisti è comprensiva della TOSAP di occupazione di posteggio e della tariffa di occupazione del posteggio; la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel mercato, sarà corrisposta secondo le modalità stabilite dal Comune.
9. Il regolare pagamento della tariffa di occupazione posteggio, dalla TOSAP e della TARSU, da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme relative all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario ai fini delle vulture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, miglie e accorpamenti.
11. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione con posteggio, il cedente, concessionario del posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto al Comune Ufficio Commercio, al fine dell'aggiornamento degli archivi indicando il nominativo e i dati del cessionario. La mancata comunicazione da parte del cedente comporta l'addebito in capo allo stesso di quanto dovuto fino a quando non perviene al Comune, Ufficio Commercio, la comunicazione del cessionario subentrante ai sensi del successivo articolo 28 comma 2.

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 29 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione nell'ambito territoriale del Comune di Rivalta di Torino è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata, secondo le modalità delle normative previste al momento del rilascio della concessione stessa, dai competenti uffici del Comune di Rivalta di Torino contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo A consente l'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, nonché la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, in ambito regionale. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente di più autorizzazioni, così come previsto dall'art. 10 comma 9, con relative concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine nel procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall'Amministrazione, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio, che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. L'autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione dell'area mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza settimanale, il settore o i settori merceologici.

Articolo 30 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo B, rilasciata da parte del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, intrattenimento e svago, l'esercizio nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.

Articolo 31 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o affitto del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività fino alla data di rilascio dell'autorizzazione in favore del subentrante. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione del cedente, nonché la documentazione di cui all'articolo 25, comma 10, attestante l'avvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli ultimi due anni.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 20 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.

7. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione (per cessione, gerenza, donazione, variazione societaria, ecc) deve avvenire con la forma e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di cessione di ramo d'azienda

Articolo 32 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo. Qualora il Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.

3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione del dante causa.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, l'Amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.

5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 28 che nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia all'atto della presentazione della comunicazione una ricevuta che, unitamente al titolo autorizzativo in originale del cedente, è documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività fino al rilascio di autorizzazione intestata al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dell'autorizzazione del cedente, l'operatore potrà esercitare l'attività munito dell'autorizzazione del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale.

7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per l'esercizio dell'attività.

8. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione (per cessione, gerenza, donazione, variazione societaria, ecc) deve avvenire con la forma e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di cessione di ramo d'azienda.

Articolo 33 - Procedimento per la concessione di miglioria e ampliamenti

1. Chi ne abbia interesse, può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell'istanza.

2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle migliorie ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti Tariffe posteggio/TARSU/TOSAP e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.

La regolare posizione in ordine ai pagamenti TARSU e TOSAP relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario.

Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.

3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
- b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
- c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
- d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.

4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza dodecennale, fissata al momento del rilascio della concessione stessa. La data di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

Articolo 34 - Cambio di residenza

1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 60 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria a fini della conservazione delle priorità. L'interessato, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l'originale dell'autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al Comune di provenienza.

Articolo 35 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni – Adempimenti V.A.R.A.

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti o preposto in caso di società, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi su richiesta motivata in caso di comprovata necessità
- c) per decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dall'art. 20

2. L'autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 20.

3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.

4. L'autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;
- b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
- c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.

6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.

7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.

8. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo B è sospesa in caso di mancata comunicazione del cambio di residenza entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, fino ad un massimo di 20 giorni.

9. Ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26/06/2010 "Adempimenti V.A.R.A." e s.m.i.:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno, il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale l'operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa.

b) accertata la regolarità, il comune rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V. A.R. A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) allegato all'autorizzazione, quale parte integrante della stessa. Tale documento è conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività.

c) il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento.

d) nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione, lo stesso dispone la sospensione dell'attività e trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti a norma del comma precedente.

TITOLO V - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 36 - Orari

1. In ogni mercato le operazioni di vendita avranno i seguenti orari, per l'intero arco dell'anno:

- dalle ore 08.30 alle ore 13.30

- al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e delle merci è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita.

- gli operatori devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature sul posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita di cui sopra.

2. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata necessità ed eccezionale gravità, abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito ai punti 1. e 2.; in caso di arbitrario allontanamento dal mercato prima delle ore 11.00, verrà conteggiata l'assenza.

3. Lo sgombero totale dell'area mercatale, da merci, attrezzature ed eventuali rifiuti, dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14.30.

4. In particolari occasioni o per particolari esigenze, quali anche coordinare le aperture straordinarie in sede fissa con quelle su area pubblica, il Dirigente responsabile, può con propria determinazione, sentiti i rappresentanti dei mercati, prolungare, o ridurre gli orari, di cui al comma 1. del presente articolo, definire delle edizioni domenicali o festive dei mercati, anticipare o posticipare la data di svolgimento dei mercati, qualora la stessa coincida con una festività civile o religiosa.

Articolo 37 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali

1. E' consentita agli operatori l'occupazione del posteggio in concessione, per lo svolgimento delle operazioni preliminari, un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve

essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro un'ora dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per l'attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato (le aree verdi non sono comprese).

3. Nell'impossibilità di poter concedere le aree di sosta, come previsto dal precedente comma, nell'orario di svolgimento dell'attività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree di pertinenza adibite a tale scopo.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.

5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste agli articoli 12 e 13 e nel rispetto degli orari previsti di cui all'art. 33

6. Sull'area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 38 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente Regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la Circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli Automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.

4. Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali o di servizio vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

5. Sarà cura del personale dell'area Tecnica Comunale apporre eventuale segnaletica mobile (transenne) indicante l'area mercatale.

Articolo 39 - Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

3. I banchi temporanei devono essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità, durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a 1,00 metro; avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

4. Le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo

5. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi, non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,50 dal suolo.

6. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del banco di vendita.

7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.
8. I banchi temporanei di vendita, gli auto negozi, i negozi mobili e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
9. Per forme particolari di vendita di generi alimentari, ovvero vendita dei prodotti della pesca, carni fresche e loro preparati, del pane sfuso e prodotti di gastronomia, nello specifico si rimanda alle dettagliate prescrizioni all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002).
10. In tutti i negozi mobili (con immatricolazione successiva al 17/05/02), il mantenimento delle temperature previste, deve essere assicurato da un sistema autonomo di erogazione corrente elettrica; tuttavia, i negozi mobili immatricolati prima di tale data e limitatamente al periodo del trasporto da e verso l'area mercatale, possono utilizzare altre idonee attrezzature atte a mantenere ininterrotta la catena del freddo.

Articolo 40 - Norme igienico sanitarie

L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 42 – Divieti

Agli operatori è vietato:

- a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario all'acquirente per la valutazione del prodotto e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali liberi e privi di museruola sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas (eccetto per gli autobanchi autorizzati), utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita
- d) danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti, le attrezzature del mercato e – in particolare – il suolo.
- e) effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica e senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- f) utilizzare bombole di gas (sia per riscaldamento che per la cucina) e apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita, salva l'applicazione di specifiche disposizioni in deroga.

Articolo 43 – Obblighi

1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 45, relativamente alla pulizia dei mercati e dei principi della raccolta differenziata in esso enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti, durante l'esercizio della loro attività in appositi sacchi, che dovranno essere rimossi al termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere documentati, tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - a. forte peggioramento delle condizioni atmosferiche.
 - b. improvviso malessere fisico.
 - c. urgente stato di necessità.

3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.

I pesi devono essere ben visibili al pubblico.

4. Fermo restando il vincolo di cui al precedente articolo 6, comma 4, in caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".

5. Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento della tariffa di occupazione per posteggio attrezzato, la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) e della tassa rifiuti (TARSU) dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.

6. Il subentrante fino al rilascio della autorizzazione deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso di cui al precedente articolo 29 comma 6, e della copia dell'autorizzazione del cedente, che devono essere tenute esposte come previsto dal comma precedente.

7. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.

Articolo 44 - Furti, danneggiamenti e incendi

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti dei mercati

1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovrà comunque compromettere il regolare funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad esso adiacente.

3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 46 - Impianti elettrici ed idrici

1. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richiede, sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.

2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.

3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.

4. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.

5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori che utilizzano i servizi di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto.

6. Tale onere, sarà compreso nella tariffa per l'occupazione del posteggio attrezzato di cui all'articolo 25 del presente regolamento.

7. Gli allacciamenti devono, in ogni caso, avvenire in condizioni di sicurezza. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'uso improprio degli allacciamenti da parte degli operatori.

8. Le particolarità tecniche delle attrezzature dell'operatore non costituiscono in alcun caso titolo di priorità e/o preferenza nell'assegnazione dei posteggi in concessione.

Articolo 47 - Servizi igienici

1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del pubblico e una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.
4. L'orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati, quelli destinati al pubblico potranno avere un'estensione oraria superiore compatibilmente con l'assegnazione della gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 48 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti, prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.
4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti termini e sino ai sessanta minuti successivi è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.

Articolo 49 - Spazi pubblicitari

1. Sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti per comunicazioni dell'Amministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificatamente destinati alla vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati e tipi di impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento Comunale sugli Impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato stesso, dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinate alla promozione dell'identità del mercato stesso.

Articolo 50 - Gestione ed istituzione di servizi complementari alla vendita

1. Nei mercati possono essere previsti, anche su iniziativa degli operatori del mercato, servizi volti al miglioramento della fruizione del mercato.
2. La realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata dai Settori Comunali competenti e non potrà comportare la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi comportino la realizzazione di manufatti edili, essi debbono rispettare le indicazioni tipologiche e di arredo stabilite dall'Assessorato al Commercio di concerto con gli altri Assessorati competenti.

4. L'affidamento in gestione dei menzionati servizi avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

TITOLO VII – AREE EXTRAMERCATALI

Articolo 51 - Area a posteggi singoli o gruppi di posteggi fuori mercato

1. Le aree di svolgimento della vendita sono quelle indicate nella delibera di "Riprogrammazione", ovvero in Piazza Gerbidi.
2. Il giorno di svolgimento è fissato nel venerdì.
3. I posteggi possono essere in numero non superiore a sei e di dimensioni massime non superiori a mt. 8.00 x mt 4.00.
4. I posteggi sono riservati al solo settore alimentare, sottosectore "ittico" e produttori agricoli
5. l'orario di svolgimento è quello indicato all'art. 33.
6. per ottenere l'assegnazione di un posteggio in area extramercatale con assegnazione dodecennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98.
7. Tutta la procedura relativa alle domande di autorizzazione di un posteggio in aree extramercatali, la relativa concessione al posteggio, il subingresso, la miglioria o l'ampliamento devono seguire le disposizioni fissate con le procedure richiamate al TITOLO IV PROCEDURE AUTORIZZATORIE
8. i posti liberi saranno assegnati in punta con le modalità indicate all'art. 13.

Articolo 52 - Aree di sosta prolungata

1. le aree di sosta, determinate in uno stallo con dimensioni mt 7 x 4, prolungate sono quelle indicate nella delibera di "Riprogrammazione", e localizzate in:
 - a. Via Bruino, zona industriale,
 - b. Via Mellano angolo Via Della Vallà, presso ingresso il parco del Castello
 - c. Via Gorizia angolo Via Trento
 - d. Via Al Campo presso l'area verde di Pasta o zona Circuito Fiat
- f. Inoltre è possibile effettuare la sosta prolungata anche in aree non indicate nella delibera di "Riprogrammazione", purchè siano all'interno di nuove aree di espansione urbanistica o non vi siano, nella zona interessata, attività commerciali simili a quella che si deve posizionare.
2. Dette aree sono assegnabili giornalmente, per non più di cinque ore, ai seguenti soggetti:
 - a. coloro che sono titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 comma 1° lettera "b" del D.L.vo 114/98 e limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato (posteggio fisso)
 - b. ai titolari di autorizzazioni rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 1°, lettera "a" del D.L.vo n° 114/98 (itineranti)
3. L'assegnazione dei posteggi avverrà a seguito richiesta prodotta dagli interessati, seguendo i seguenti criteri:
 - a. per le parti applicabili quanto indicato all' art. 12;
 - b. qualora vi sia la stessa tipologia merceologica i posteggi verranno assegnati a rotazione di tre mesi per ogni richiedente, in tal caso verrà tenuto conto dei seguenti parametri:
 1. presenze;
 2. data presentazione istanza;
 3. data inizio attività;
 4. data rilascio autorizzazione commerciale.
 - c. nel caso che un soggetto effettui la richiesta di posteggio quando la rotazione è già iniziata, entrerà in coda alla rotazione;
 - d. alla rotazione non può partecipare colui che non ha corrisposto la tassa suolo pubblico o il canone di occupazione del posteggio per i periodi precedenti, o nelle varie aree

Articolo 53 - Itineranti

1. E' consentito il commercio in forma itinerante sul territorio, ad eccezione delle zone del centro storico e presso aree cimiteriali, case di riposo, ospedali, edifici pubblici, scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli operatori sono tenuti a:
 - a. rispettare le norme del codice della strada, in particolare per quanto riguarda le fermate o le soste;

- b. tenere sempre pulito il posto di vendita;
 - c. al termine della vendita recuperare i rifiuti prodotti lasciando la zona libera da ogni rifiuto;
 - d. non appoggiare sul suolo le merci o attrezzature per la vendita.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque nei termini temporali previsti dalla vigente normativa, nel medesimo punto.

Articolo 54 - Autorizzazioni temporanee presso area cimiteriale

1. Presso l'area cimiteriale è consentita la sosta prolungata ai venditori di articoli funerari, piante e fiori.
 2. I posteggi possono essere in numero non superiore a tre e di dimensioni massime non superiori a mt. 8.00 x mt 4.00.
 3. L'assegnazione dell'area avviene previa richiesta, da inoltrarsi al competente ufficio commercio, seguendo per le parti applicabili quanto indicato all' art. 12.
- L'operatore, oltre alla normativa di cui alla L. 114/98, dovrà rispettare le seguenti condizioni
- a. tenere sempre pulito il posto di vendita;
 - b. al termine della vendita recuperare i rifiuti prodotti lasciando la zona libera da ogni rifiuto;
 - c. esporre l'autorizzazione amministrativa;
 - d. aver ottenuto l'autorizzazione ed effettuato il pagamento relativo all'occupazione suolo pubblico.

TITOLO VIII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 55 - Forme di rappresentanza degli operatori

La rappresentanza degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato.

1. Commissione di Mercato: per ogni area di mercato, gli esercenti attività su area pubblica, titolari di un posteggio fisso, possono eleggere una commissione composta da quattro delegati, uno per ogni settore merceologico (alimentare, extra alimentare abbigliamento, extralimentare non abbigliamento e produttori).

E' compito del presidente della Commissione Mercati comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

La commissione ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'assessorato alle attività economiche e con gli organi di vigilanza.

Valgono le seguenti specificazioni:

- a. uno stesso operatore non può essere delegato per più aree di mercato dello stesso comune;
- b. la delega decade in caso di perdita, a qualsiasi titolo, della concessione del posto fisso;
- c. in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati nella medesima area di appartenenza;
- d. il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune entro quindici giorni dalla decadenza.
- e. i delegati durano in carica 5 anni.
- f. le elezioni dei delegati sono valide se partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- g. La convocazione per l'elezione dovrà avvenire a cura del presidente dei delegati uscenti.
- h. in ogni commissione di mercato vi è un presidente eletto dagli stessi delegati, il quale può avvalersi di un segretario dallo stesso nominato.

Articolo 56 – Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dall'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente, da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dall'Amministrazione comunale.

2. In particolare spetta al personale del Corpo Polizia Municipale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9:

- Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento
- Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti "spunta"
- Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio
- Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale
- Far osservare il rispetto delle norme del presente regolamento

Articolo 57 – Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, della Legge 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni di cui alla Legge n°15/06.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15,493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 28/1° e 29/1° del D.lgs n. 114/98. La merce deperibile non sarà distrutta, ma devoluta ad associazioni e/o Comunità Onlus che si occupano di assistenza alle fasce sociali più povere, che saranno individuate di volta in volta.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.lgs 114/98.
3. Chiunque violi la disposizioni di cui all'art. 40 comma 3, del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.
4. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti specifici, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Chiunque non rispetti il disposto degli artt. 50/1, 3, 4 e 51 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1000,00.
6. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Comune di Rivalta di Torino, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiamano le fonti normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. Per le altre forme di esercizio del commercio su area pubblica non contemplate dal presente regolamento, ovvero MOSTRA MERCATO COMMERCIALE ED ARTIGIANALE, SAGRA DEL TOMINO, MERCATINI DELL'USATO E HOBBISTICA, si rimanda ai rispettivi regolamenti in materia, nonché agli atti deliberativi di eventuale attuazione da parte degli organi dell'Ente.

ALLEGATO 1

CAPOLUOGO		TETTI FRANCESI		PASTA	
POSTO	TIPO	POSTO	TIPO	POSTO	TIPO
1	AREA ESPOSITORI	1	ALIMENTARI	1	
2	ABBIGLIAMENTO	2	ALIMENTARI	2	ALIMENTARI
3	EXTRABBIGLIAMENTO	3	ALIMENTARI	3	ALIMENTARI
4	ABBIGLIAMENTO	4	ALIMENTARI	4	ALIMENTARI
5	EXTRABBIGLIAMENTO	5	ALIMENTARI	5	ALIMENTARI
6	ABBIGLIAMENTO	6	ALIMENTARI	6	ALIMENTARI
7	EXTRABBIGLIAMENTO	7	ABBIGLIAMENTO	7	ABBIGLIAMENTO
8	ABBIGLIAMENTO	8	ABBIGLIAMENTO	8	EXTRABBIGLIAMENTO
9	ABBIGLIAMENTO	9	ABBIGLIAMENTO	9	
10	EXTRABBIGLIAMENTO	10	EXTRABBIGLIAMENTO	10	
11	ABBIGLIAMENTO	11	ABBIGLIAMENTO	11	
12	ABBIGLIAMENTO	12	EXTRABBIGLIAMENTO	12	ABBIGLIAMENTO
13	ABBIGLIAMENTO	13	ALIMENTARI	13	
14	EXTRABBIGLIAMENTO	14	ALIMENTARI	14	
15	PRODUTTORE	15	ALIMENTARI	15	
16	PRODUTTORE	16	ABBIGLIAMENTO	16	ALIMENTARI
17	PRODUTTORE	17	ABBIGLIAMENTO	17	
18	PRODUTTORE	18	ABBIGLIAMENTO	18	PRODUTTORE
19	PRODUTTORE	19	ABBIGLIAMENTO	19	PRODUTTORE
20	ABBIGLIAMENTO	20	ALIMENTARI	20	PRODUTTORE
21	ABBIGLIAMENTO	21	ABBIGLIAMENTO	21	ALIMENTARI
22	EXTRABBIGLIAMENTO	22	ALIMENTARI	22	
23	ALIMENTARI	23	ALIMENTARI	23	PRODUTTORE
24	ALIMENTARI	24	ALIMENTARI	24	PRODUTTORE
25	ABBIGLIAMENTO	25	ALIMENTARI	25	PRODUTTORE
26	ABBIGLIAMENTO	26	ALIMENTARI	26	
27	EXTRABBIGLIAMENTO	27	ALIMENTARI	27	
28	EXTRABBIGLIAMENTO	28		28	
29	ALIMENTARI	29	EXTRABBIGLIAMENTO		
30	ALIMENTARI	30			
31	ALIMENTARI	31	ABBIGLIAMENTO		
32	ALIMENTARI	32	ABBIGLIAMENTO		
33	ALIMENTARI	33	ABBIGLIAMENTO		
34	ALIMENTARI	34	ABBIGLIAMENTO		
35	BATTITORE a rotazione	35	ABBIGLIAMENTO		
36	ABBIGLIAMENTO	36	ABBIGLIAMENTO		
37	ABBIGLIAMENTO	37			
38	ABBIGLIAMENTO	38			
39	ABBIGLIAMENTO	39	EXTRABBIGLIAMENTO		
40	ABBIGLIAMENTO	40	ABBIGLIAMENTO		
41	ALIMENTARI	41	EXTRABBIGLIAMENTO		
42	ALIMENTARI	42	ABBIGLIAMENTO		
43	ALIMENTARI	43			
44	ALIMENTARI	44			
45	ALIMENTARI	45	ABBIGLIAMENTO		
46	ALIMENTARI	46	ALIMENTARI		
47	ALIMENTARI	47			
48	ALIMENTARI	48	ALIMENTARI		
49	ALIMENTARI	49	EXTRABBIGLIAMENTO		
50	PRODUTTORE	50	PRODUTTORE		

51	PRODUTTORE CAPOLUOGO	51	PRODUTTORE TETTI
52	PRODUTTORE	52	
		54	
53	PRODUTTORE	98	BATTITORE a rotazione
54	EXTRABBIGLIAMENTO		
55	ABBIGLIAMENTO		
56	ABBIGLIAMENTO		
57	EXTRABBIGLIAMENTO		
58	ABBIGLIAMENTO		
59	EXTRAABBIGLIAMENTO		
60	ABBIGLIAMENTO		
61	ABBIGLIAMENTO		
62	ABBIGLIAMENTO		
63	ABBIGLIAMENTO		
64	ABBIGLIAMENTO		
65	EXTRABBIGLIAMENTO		
66	ABBIGLIAMENTO		
67	EXTRABBIGLIAMENTO		

FD/fd